



**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

su ricorso iscritto al n. 477 del RG affari contenziosi civili dell'anno 2024, proposto

**DA**

nato in Tunisia il 03.07.2003, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eleonora Cectoria (C.F. CLRLNR91T70L570S) e Elena Garelli (C.F. GRLLNE94P41L219L);

- ricorrente -

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, AMBASCIATA D'ITALIA A TUNISI (TUNISIA)**, elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- resistenti -

Oggetto: ricorso ex art 700 c.p.c. *antecausam*

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso di cui all'art. 700 cpc depositato in data 08.01.2024 il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del subito rimpatrio in Tunisia e il riconoscimento del diritto al reingresso al fine di formalizzare la propria richiesta di protezione internazionale, con conseguente ordine di rilascio di apposito visto. Preliminarmente, il ricorrente ha rappresentato le gravi ragioni per le quali ha tentato di lasciare la Tunisia rilevando, inoltre, la presenza regolare in Italia di una zia, cittadina italiana, uno zio e due cugini. Per quel che concerne il diritto in

oggetto, ha esposto di aver tentato un primo ingresso in Italia il 26.08.2022 ma di essere stato respinto in data 01.09.2022, senza riuscire a presentare domanda di protezione internazionale; che, diversamente, i cugini ottenevano in Italia assistenza e protezione; che uno di questi otteneva il riconoscimento della protezione speciale in ragione della propria condizione di vulnerabilità, mentre l'altro era in attesa dell'esito del procedimento; che egli tentava nuovamente di fare ingresso in Italia il 13.10.2023, giungendo a Pantelleria nuovamente con una imbarcazione di fortuna, dove veniva tratto in arresto per il reato di cui all'art. 10, co. 2 d.lgs. 286/98; che il 17.10.2023 veniva emesso ordine di liberazione con contestuale nulla osta all'espulsione; che in pari data venivano emessi decreto di espulsione e decreto di trattenimento e condotto al CPR di Milo - Trapani; che anche in tali occasioni manifestava invano l'intenzione di presentare domanda di protezione internazionale; che dal CPR riusciva a chiamare la zia la quale contattava un legale; che nel frattempo il trattenimento presso il CPR veniva convalidato dal Giudice di Pace di Trapani; che, la mattina del 19.10.2023 il legale, dopo aver tentato un contatto telefonico con l'Ufficio della Questura, inviava a mezzo pec la richiesta di formalizzazione della domanda di protezione internazionale del ricorrente; che, rimasta questa inevasa, il 23.10.2023 il ricorrente veniva rimpatriato.

Per quel che concerne i fatti successivi al suddetto rimpatrio, il ricorrente ha rappresentato di trovarsi costantemente esposto allo stigma e all'emarginazione sociale, nonché al pericolo di subire violenze e maltrattamenti in conseguenza degli abusi sessuali subiti dal cugino ed esposto, altresì, alle possibili minacce dei familiari rimasti in Tunisia, in particolare dello stesso cugino; in ultimo, di trovarsi per tali ragioni in una condizione di estrema vulnerabilità psicofisica.

Tutto quanto dedotto, il ricorrente ha lamentato la violazione del diritto di asilo di cui all'art. 10 co. 3 Cost. e, in particolare, del diritto di accedere alla procedura di esame della protezione internazionale; la violazione degli artt.3, 6 e 26, d.lgs. 286/98; la violazione degli artt. 2, 4 e 6, d.lgs. 142/2015; ha rappresentato la sussistenza del proprio diritto al reingresso e chiesto, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 25 Codice Visti - Regolamento n. 810/2009, al fine di garantire la possibilità di accesso al territorio per proporre domanda di protezione internazionale.

Il Giudice, non ritenuti sussistenti i presupposti per l'emanazione del richiesto decreto *inaudita altera parte*, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 23.02.2024, successivamente rinviata al 17.05.2024, tenuto conto dell'istanza di parte ricorrente di concedere termine per controdedurre alle memorie di parte resistente, costituitasi tardivamente in giudizio in data 22.02.2024.

Quest'ultima ha ripercorso le vicende in fatto e dichiarato, in ultimo, che il ricorrente sarebbe stato legittimamente rimpatriato in data 19.10.2023; ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale Ordinario di Palermo, sulla scorta degli artt. 3 e 4 del D.L. 13/2017 e/o l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto prefettizio di espulsione innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente; nel merito, ha rappresentato la legittimità del proprio operato alla luce degli artt. 10 e 13 commi 2 lettera a), 4 e 13 D.lgs. 286/98, in particolare in quanto il ricorrente risulta attinto da una precedente espulsione; ha esposto che, in ogni caso, questi sarebbe stato informato della possibilità di richiedere protezione internazionale ma avrebbe espressamente dichiarato di non volersene avvalere in quanto fuggito per ragioni economiche e, in sede di udienza di convalida, avrebbe dichiarato di voler essere rimpatriato; per quanto attiene l'asserita manifestazione a mezzo PEC del legale di fiducia, ne ha rappresentato l'inammissibilità ai sensi dell'art.6 co. 1 D.lgs. 25/2008, ovvero in quanto la domanda di protezione internazionale deve essere presentata personalmente dal richiedente. In conclusione, parte resistente ha chiesto dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, il rigetto dell'avverso ricorso.

In data 05.04.2024 parte ricorrente ha depositato note con le quali, preliminarmente evidenziando la tardività delle suddette memorie, ha contestato quanto ex adverso dedotto. In particolare, ha precisato quale oggetto del giudizio il diritto al reingresso, da cui la competenza del presente Tribunale; che il ricorrente avrebbe più volte tentato di presentare domanda sin dal suo primo arrivo e che quest'ultima non risulta mai essere stata formalizzata; che, per quel che concerne il cd. foglio notizie, questo non sarebbe di per sé sufficiente ad escludere la volontà di presentare domanda di asilo, anche considerato che in tale contesto, nonché in sede di udienza di convalida, non risulta documentata la presenza di un idoneo mediatore culturale; che, pertanto, fermo che non si tratta di

ricorso avverso il decreto di espulsione, la manifestazione della suddetta volontà avrebbe dovuto essere in ogni caso formalizzata quanto meno in seguito alla richiesta PEC, non sussistendo alcun vincolo di forma in ordine alla presentazione della domanda di protezione internazionale. In conclusione, unitamente richiesta l'anticipazione dell'udienza in ragione della sussistenza del periculum rappresentato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

In data 17.05.2024 parte resistente ha depositato note e, richiamando quanto già dedotto, ha insistito per il rigetto del ricorso.

\*\*\*

Quanto alla competenza del presente Tribunale è sufficiente osservare come il presente procedimento è volto al rilascio di visto di ingresso per motivi latu sensu umanitari, per cui non può trovare accoglimento la contestazione del Ministero sulla diversa competenza del Tribunale Ordinario di Palermo ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 13/2017, posto che oggetto del giudizio, come detto, non è la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma, diversamente, il rilascio di un visto d'ingresso per l'Italia da parte di un soggetto al momento all'estero.

Nel merito, poi, quanto rappresentato dal ricorrente in ordine ai tentativi di ingresso sul T.N. e di presentazione della domanda di protezione internazionale, in particolare, in data 19.10.2024, si ritiene provato in giudizio, anche tenuto conto degli standard di prova attenuati dei procedimenti cautelari.

Il precedente ingresso del ricorrente in Italia risulta pacifico e altresì confermato dalla documentazione in atti, ovvero, oltre che dai rilievi dattiloscopici depositati, dai richiami nei successivi provvedimenti amministrativi emessi, che in tale ingresso (e conseguente allontanamento) trovano il loro presupposto. Altresì documentata è la regolare presenza in Italia di diversi familiari del ricorrente e, con copie di accettazione e consegna delle ore 10:56 del 19.10.2023, l'invio a mezzo PEC della richiesta di formalizzazione di domanda di protezione internazionale a nome di quest'ultimo.

Considerato il complessivo contesto sommariamente descritto, appare quantomeno incoerente che il ricorrente, tentato un nuovo ingresso sul T.N. a mezzo di una imbarcazione di fortuna, esprima consapevolmente la volontà di essere rimpatriato, peraltro a nulla più rilevando che in tale territorio si trovi una parte della propria famiglia e dove due cugini vi abbiano previamente trovato

protezione. Dunque, ragionevolmente dubitandosi dell'effettiva comprensione del ricorrente in sede di udienza di convalida di fronte al Giudice di Pace di Trapani, anche in ragione dell'unica domanda posta, nonché accoglibili le doglianze da questo prospettate sul valore probatorio del cd. foglio notizie in sé considerato (cfr. Cass., sez. I, Sent. n. 32070 del 20.11.2023), dal quale nel caso di specie nulla è peraltro possibile evincere, tutto quanto sopra si ritiene in ogni caso superato dalla documentata presentazione della domanda in data 19.10.2023.

Dunque, si ritiene dirimente ai fini del presente giudizio rilevare se tale domanda sia stata presentata durante la permanenza sul territorio italiano del ricorrente.

Sul punto occorre evidenziare che sebbene parte convenuta abbia dichiarato che il rimpatrio sia avvenuto nella medesima data del 19.10.2023, dunque contestando la data del 23.10.2023 dedotta dal ricorrente, nulla ha meglio precisato, documentato o dedotto in merito, né precisando eventualmente l'orario in cui questo sarebbe avvenuto, né, come anticipato, nulla producendo a supporto, nonostante l'evidente possibilità di documentare un fatto di tal genere, necessariamente accompagnato dall'emissione di un provvedimento, dalla redazione di un verbale o quantomeno dalla ricevuta di biglietto aereo. Pertanto, visto l'art. 2697 cc., si ritiene che il ricorrente abbia sufficientemente supportato in giudizio il fatto costitutivo del proprio diritto, ovvero la manifestazione della propria intenzione di richiedere protezione internazionale durante la sua permanenza in Italia, provando, in particolare, tale ultimo dato con i mezzi a propria disposizione. Diversamente, parte convenuta nulla ha prodotto a supporto del fatto impeditivo sul quale la sua eccezione si fonda, limitandosi a dichiarare che il rimpatrio sarebbe avvenuto il 19.10.2023, fatto che, anche in ossequio al principio della vicinanza alla prova, ben avrebbe potuto ragionevolmente documentare.

Da qui, tutto quanto considerato, alla luce della documentazione e delle dichiarazioni in atti, visto l'art. 2697 cc., considerato il principio della vicinanza alla prova, la domanda di protezione internazionale del ricorrente, nello specifico, la PEC di richiesta formalizzazione della stessa, si ritiene inviata mentre lo stesso si trovava in Italia, se non in giorno, quantomeno in momento antecedente al subito rimpatrio che, per tale ragione, deve ritenersi illegittimo.

Ciò considerato, anche a volersi ritenere che prima di tale momento il ricorrente mai avesse avanzato l'intenzione di avvalersi della protezione internazionale,

quest'ultima, una volta espressa in qualsivoglia modalità, purché manifesta, ancorché solo oralmente (art 3 comma 1 D.P.R. 12 gennaio 2015 n. 21), comporta l'obbligo in capo all'autorità ricevente di provvedere celermente alla formalizzazione della domanda (artt. 3 e 26 D.lgs. 25/2008 in attuazione dell'art. 6 della Direttiva procedure 2013/31/UE), momento, quest'ultimo, nel quale il richiedente dovrà necessariamente presentarsi di persona. Dunque, tale obbligo non viene meno nel caso in cui la suddetta manifestazione avvenga a mezzo PEC, come anche chiarito e ribadito dai giudici di legittimità, in quanto *“lo statuto protettivo previsto dall'ordinamento in favore del richiedente protezione internazionale si radica già nel momento precedente a quello della formale presentazione della domanda di riconoscimento della invocata protezione internazionale innanzi alla Commissione territoriale e alla Sezione specializzata costituita nei tribunali distrettuali, e cioè nel momento dell'effettiva manifestazione di volontà del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva sopra ricordata”* (cfr. Cass., sez. I, Sent. n. 21920 del 17 settembre 2020, si veda anche Cass. n. 11859/2022).

Provato lo status del ricorrente quale richiedente asilo ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 142/2015, in ragione del quale si intende per richiedente protezione internazionale non soltanto lo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale su cui non sia stata ancora adottata una decisione definitiva ma anche colui che ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione; posto che, dal momento della manifestazione di volontà il richiedente asilo è autorizzato a permanere sul territorio nazionale per il tempo necessario all'esame della sua domanda sino all'adozione di una decisione definitiva; visto l'art 32 co 4 del D.lgs. 25/2008, il quale prevede che solo al verificarsi di una delle ivi rappresentate ipotesi, tra loro alternative, sorge l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale, ovvero, solo dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dagli artt.32 comma 1 lett. b) e b-bis) e dall'art.29 del D.Lgs. n.25/2008; tutto quanto sopra, è di conseguenza vietata l'espulsione, anche in assenza di provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine di cui anzidetto (Cass. n. 13891/19). *“Deve infatti ritenersi incontestabile il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio*

*nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e che l'Amministrazione abbia il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate in ossequio al dettato di legge. In realtà, lo straniero, clandestinamente introdotto sul territorio nazionale e richiedente la protezione internazionale e', per definizione, da considerarsi soggetto debole al quale le convenzioni internazionali, le Direttive dell'U.E. (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007) e la sopra richiamata legislazione nazionale riconoscono incontestabilmente il diritto a presentare la domanda di protezione ed a ottenerne una celere e corretta valutazione in sede amministrativa ed eventualmente anche nella successiva sede giurisdizionale” (Cass. n. 21910/2020 cit.).*

Inoltre, l'art. 46, paragrafo 8, della Direttiva UE n. 32 del 2013 dispone che “*Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7*”, mentre, in base al diritto interno, l'art. 7 d.lgs. 25/08 sancisce il diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda, prevedendo, al secondo comma, ipotesi derogatorie nelle quali il ricorrente non rientra (cfr. Cass. n. 11309/2019 e n. 21910/2020 cit).

Pertanto, in più occasioni la Corte di Cassazione ha anche chiarito che il diritto a rimanere sul territorio dello Stato permane anche se la domanda di protezione internazionale sia presentata dopo la notificazione del decreto di espulsione e pertanto che – laddove precedentemente adottato – il provvedimento che dispone l'espulsione deve essere annullato (Cass. n. 19819/2018).

Accertato l'illegittimo allontanamento dal territorio nazionale, la norma costituzionale di cui all'art 10 comma 3 può nel caso di specie trovare applicazione anche come diritto di accedere al territorio dello Stato al fine di essere ammesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. sent. n. 25028/2005), in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 29460/2019), il diritto alla protezione internazionale “è pieno e perfetto” e “il procedimento non incide affatto sull'insorgenza del diritto” che “nelle forme del procedimento è solo

accertato...il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità” (così Tribunale Roma sentenza n. 22917/2019 del 28 novembre 2019 confermata dalla Corte d’Appello con sentenza del 11 gennaio 2021).

Al fine di consentire l’ingresso a chi avesse diritto a presentare domanda di protezione internazionale sul territorio nazionale parte della giurisprudenza di merito, come richiesto dal ricorrente, ha ritenuto utilizzabile lo strumento della concessione del visto umanitario. In particolare la Corte d’Appello di Roma nella sentenza appena citata afferma: *“il richiamo all’art 25 del Regolamento CE 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio era del tutto pertinente: esso disciplina il rilascio del visto territoriale limitato, in via eccezionale, quando sussistano motivi umanitari ivi disciplinati e .. è un istituto richiamato proprio in favore di un cittadino non comunitario che voglia ottenere un visto presso una rappresentanza diplomatica di un Paese UE posto al di fuori della UE, al fine di raggiungere in sicurezza lo Stato dove proporre domanda di asilo. ... E’ ben vero che ... la Corte di Giustizia nella sentenza X e X c/ Belgio decisa il /3.2017 ha interpretato restrittivamente detta norma; né ignora questa corte che anche la corte EDU nella sentenza M.N. c/ Belgio del 5.5.2020 in una fattispecie del tutto analoga a quella esaminata dalla Corte di Giustizia ha reso un’interpretazione molto restrittiva della stessa norma, in favore del potere di ciascuno Stato membro di regolare i flussi migratori. Tuttavia, proprio per i cosiddetti “corridoi umanitari”, elaborati sin dal 2015 in Italia, per consentire l’ingresso protetto di potenziali rifugiati, è stato utilizzato il visto di breve durata (VTL); istituto utilizzato in modo analogo da altri 14 Stati membri e da ritenersi quindi pienamente applicabile all’ordinamento interno...”*. E non può certo ritenersi, in uno stato di diritto, che la possibilità o meno di utilizzare un istituto previsto dall’ordinamento, sebbene non specificamente regolato dalla normativa interna, sia rimesso alla sola discrezionalità della pubblica amministrazione senza che sia possibile alcun sindacato giurisdizionale in merito o alcuna applicazione giurisprudenziale di tale istituto.

Altra parte della giurisprudenza ha ritenuto di lasciare all’Amministrazione il compito di individuare il mezzo più idoneo a consentire l’ingresso, una volta accertata l’esistenza del diritto a presentare domanda di protezione internazionale sul territorio italiano.

Nel caso di specie, dal momento che proprio sul territorio italiano il ricorrente aveva manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale e non risultano essere stati adempiuti i conseguenti obblighi previsti dalla normativa interna e internazionale, appare sussistente il diritto del ricorrente ad accedere sul territorio nazionale per avere modo di registrare la domanda di protezione internazionale.

Quanto appena esposto in merito al *fumus* della richiesta del ricorrente, si integra all'ulteriore presupposto cautelare del *periculum in mora*, per il quale, considerate le dichiarate ragioni dell'espatrio, fermo restando la previa competenza amministrativa sulla valutazione di merito della domanda, nonché l'esperimento dell'apposita procedura per questa prevista, non può non rilevarsi, da un lato, che il vissuto descritto trova riscontro nelle dichiarazioni del cugino in sede di audizione e che, dall'altro, nel contesto di provenienza, l'eventuale claim a questo legato, anche qualora fosse solo attribuito, ben può esporre il ricorrente a pericoli per la propria incolumità. (v. le fonti citate nel ricorso: CFR International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict, <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/07/Tunisia-SGB-crimes-Publications-Reports-Thematicreport-2021-ENG-1.pdf>; 22 CFR International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict, <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/07/Tunisia-SGB-crimes-Publications-Reports-Thematicreport-2021-ENG-1.pdf>; HRW, Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protectingwomen#:~:text=In%202021%20and%202022%2C%20Human,authorities'%20response%20to%20domestic%20violence,https://76crimes.com/2019/01/31/tunisia-raped-robbed-then-arrested-for-homosexuality/>; Middle East Eye, *Tunisia: uomini sopravvissuti ad aggressioni sessuali determinati a parlare apertamente nonostante i rischi*, 2 marzo 2020, <https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-enazed-male-survivors-sexualassault#:~:text=The%20law%20as%20part%20of,the%20police%2C%20according%20to%20survivors>; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Tunisia: Domestic violence, including legislation, state protection, and support services (2012-November 2015), 8 January 2016, TUN105307.FE, disponibile al link: <https://www.refworld.org/docid/56a783044.html>). Nel caso di

specie a ciò si aggiunge la situazione di difficoltà psicologica descritta e supportata dalle prescrizioni medicinali depositate in atti, da cui ne deriva altresì il timore che la permanenza in Tunisia potrebbe esporlo quantomeno al rischio di un progressivo deterioramento delle sue condizioni psicofisiche, anche in considerazione della destabilizzazione generata dall'ulteriore rimpatrio avvenuto nonostante la domanda di protezione internazionale e delle difficoltà di accesso alle cure per la salute psichica e mentale, soprattutto, come sopra visto, quando tale condizione sia conseguenza di abusi di natura sessuale. Dal quadro descritto emerge pertanto una condizione cui è ragionevolmente connesso il concreto rischio di subire trattamenti inumani e degradanti e, pertanto, sussistenti le ragioni di urgenza che giustificano il presente procedimento cautelare (si vedano sulla difficoltà di cure di natura psicologica/psichiatrica: [https://www.who.int/mental\\_health/mhgap/mhgap\\_tunisia/en/](https://www.who.int/mental_health/mhgap/mhgap_tunisia/en/); [https://www.ecoi.net/en/file/local/1454024/1788\\_1544612486\\_1112.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1454024/1788_1544612486_1112.pdf); <https://www.leaders.com.tn/article/26402-tunisie-degradation-de-la-sante-publique-la-sante-mentale-en-exemple>; FTDES, à propos Des droits économiques, sociaux et culturels. Sept ans après la révolution, 2017, [https://www.fes-tunisia.org/fileadmin/user\\_upload/documents/publications/ContenuFR\\_pub54.pdf](https://www.fes-tunisia.org/fileadmin/user_upload/documents/publications/ContenuFR_pub54.pdf); Etude descriptive des modalités d'hospitalisation en psychiatrie à l'hôpital razi, Rym Rafrafi, Haifa Bergaoui, Nesrine Bram, Lilia Bahrini, Leila Robbana, Wahid Melki, Zouheir El Hechmi, La tunisie medicale (2013) [https://www.latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie\\_2289\\_fr](https://www.latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie_2289_fr); Social representations of the psychiatric diseases in Tunisia, Wissal Cherif, hend Elloumi, Afef Ateb, Fathi Nacef, Majda Cheour, Jean Luc Roelandt, Aude Caria, La Tunisie Medicale (2012), [http://latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie\\_2072\\_en](http://latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie_2072_en); Social stigma in severe mental illness in Tunisia: Clinical and socio-demographic correlate, U.Ouali, R.Jomli, R.Nefzi, H.Ouertani, F.Nacef, (2017), European Psychiatry, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924933817308763>).

In conclusione, ritenuti sussistenti per le ragioni su esposte tanto il *fumus bonis iuris* che il *periculum in mora* il ricorso deve essere accolto e deve, pertanto, dichiararsi il diritto del ricorrente ad accedere sul territorio nazionale per registrare la domanda di protezione internazionale.

Le determinazioni circa le modalità più idonee per consentire l'ingresso sono rimesse all'autorità competente, che potrà individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, gli strumenti più idonei a tutelare le ragioni dell'odierno ricorrente (tra i quali la concessione del visto di cui all'art. 25 del regolamento CE 810/2009 c.d. codice visti), fermo restando che dovrà comunque consentire l'immediato ingresso sul territorio italiano del ricorrente medesimo quale richiedente asilo e provvedere a registrare la sua domanda di protezione internazionale.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono addebitarsi all'Amministrazione resistente, nella misura di cui in dispositivo e vanno distratte in favore dei difensori antistatari.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale così dispone:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'amministrazione resistente competente il rilascio di un visto d'ingresso per l'Italia in favore di  
nato in Tunisia il 03.07.2003;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2024

Il Giudice  
dott.ssa Lilla De Nuccio